

# **BANCA TER CREDITO COOPERATIVO FVG – SOCIETA' COOPERATIVA**

## **REGOLAMENTO ELETTORALE ED ASSEMBLEARE**

\*\*\*\*\*

### **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

### **CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega unito all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

#### **Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun Socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

## **CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA**

### **Articolo 5 (Deleghe di voto)**

1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello Statuto il Consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di amministrazione, e dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio stesso.
2. L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.

## **CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA**

### **Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in Assemblea)**

1. Possono intervenire (prendere parte) e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
2. Possono intervenire (prendere parte) altresì un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasce) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire (prendere parte) gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell’Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell’Assemblea.

### **Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)**

1. La verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. Dopo la verifica di legittimazione all’intervento, al Socio vengono consegnate le schede di voto in un numero pari ai voti dallo stesso esercitabili; le schede sono di colore diverso a seconda dell’organo collegiale cui si riferiscono.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’ingresso di ciascun Socio e le deleghe consegnate.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell’Assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.

### **Articolo 8 (Presidente dell’Assemblea)**

1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell’art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall’Assemblea, presieduta per tale incombenza dal più anziano come Socio.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori Assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell’adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### **Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)**

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti.
3. Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea riconsegnando le schede di votazione ricevute; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso, al momento della quale riceverà nuove schede di votazione, qualora precedentemente riconsegnate.

### **Articolo 10 (Apertura dei lavori)**

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai Soci.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio, ove presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci presenti.
3. Il segretario e/o il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## **CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### **Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)**

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, su autorizzazione dell'Assemblea, può essere effettuata solo nelle componenti principali, senza procedere alla lettura integrale del testo.

### **Articolo 12 (Discussione)**

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Socio può intervenire (prendere la parola) una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 13 (Operazioni preparatorie)**

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del presente Regolamento ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai Soci presenti.

### **Articolo 14 (Organizzazione della votazione)**

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

### **Articolo 15 (Diritto di candidarsi)**

1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

2. Entro il 31 gennaio, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

### **Articolo 16 (Presentazione delle candidature)**

1. Le candidature possono essere presentate:

a) dal Consiglio di Amministrazione (candidati del CdA);

b) da un numero di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;

c) direttamente durante l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa individuando e motivando un profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità ed indipendenza) dei candidati. Tali elementi devono essere portati a conoscenza dei Soci entro il 15 febbraio.

La proposta di propri candidati sarà formulata dal Consiglio di amministrazione entro il 28 febbraio.

La lista di candidati avanzata dai Soci (punto b) deve essere corredata di un curriculum volto ad identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato. I Soci possono anche svolgere diverse valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e presentare candidature coerenti con queste, motivando le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione. I risultati delle valutazioni devono essere inviati alla Banca d'Italia come da indicazioni della stessa.

Le liste di candidati, composte da uno o più soggetti, non potranno avere un numero di componenti superiore al numero di cariche da rinnovare e ciascun candidato non potrà essere presente in più di una lista.

2. Qualsiasi candidatura presentata con le modalità di cui al punto b) del comma precedente, e corredata dalle prescritte firme dei Soci sostenitori, dovrà essere formalizzata attraverso moduli predisposti dalla Banca e dovrà pervenire presso la sede sociale della Banca entro il 15 marzo dell'anno nel corso del quale si terrà l'elezione delle cariche sociali per cui la candidatura stessa è presentata.

Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista composta da uno o più candidati; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5; a tal fine il Socio sostenitore dovrà presentarsi presso la sede della Banca o presso le sue succursali per sottoscrivere le candidature facendosi contestualmente autenticare la firma.

3. Il modulo di presentazione della candidatura di cui al precedente comma, al quale sono allegati i documenti ivi elencati, deve essere sottoscritto dai candidati con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

4. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate dai Soci e, per le candidature che lo stesso Consiglio ha presentato, raccoglie direttamente dal candidato la documentazione di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente.

5. I cognomi ed i nomi dei candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci secondo la lettera b) del comma 1 del presente articolo sono stampati sull'avviso di convocazione e sulle schede elettorali con: l'indicazione dell'eventuale appartenenza a liste di candidati, la specifica se si tratta di candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione, l'individuazione della carica per cui concorrono. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I Soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

### **Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)**

1. Entro il quinto giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, l'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun Socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei Soci legittimati ad intervenire all'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

### **Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)**

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno sei mesi ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale un numero di crediti formativi almeno pari al minimo indicato da Federcasse.

Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

3. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, il Consiglio di Amministrazione e i Soci presenteranno candidati che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la Società per 6 mandati e che non abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per 3 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 9 mandati consecutivi.

### **Articolo 19 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)**

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un Amministratore della Banca.

2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

3. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di Amministratore esecutivo.

4. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 18 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di Amministratore esecutivo.

5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 3 e 4, per Amministratori non esecutivi si intendono i Consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25.000.000 di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

8. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.

9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'Assemblea determinazioni al riguardo.

10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

11. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli Amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.

### **Articolo 20 (Modalità di votazione)**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali consegnate al Socio, dopo la verifica di legittimazione del suo intervento e prima della votazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del presente Regolamento. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche Sociali mediante votazione palese per alzata di mano, ovvero con modalità di espressione del voto alternative alla alzata di mano, anche mediante l'impiego di strumenti elettronici (ad es. voto elettronico); in questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in Assemblea, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Il voto, mediante la scheda elettorale, è espresso apponendo una croce o altro segno equivalente a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel secondo comma dell'art. 16 del presente Regolamento e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

4. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

5. In caso di votazione mediante l'impiego di strumenti elettronici (es. voto elettronico), le specifiche modalità di voto saranno descritte dal Presidente all'Assemblea in base alle caratteristiche tecniche degli strumenti di volta in volta prescelti.

6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## **CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### **Articolo 21 (Scrutinio)**

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, con l'ausilio di soggetti all'uopo autorizzati dal Presidente, scelti anche tra i dipendenti della Società, ed è visibile dai Soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

5. In caso di votazione mediante l'impiego di strumenti elettronici (es. voto elettronico), il computo dei voti avverrà secondo le specifiche tecniche degli strumenti di volta in volta prescelti e che il Presidente preventivamente renderà note all'Assemblea.

6. La persona non candidatesi, se eletta ad una o più cariche Sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

### **Articolo 22 (Proclamazione)**

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti, risulta eletto il soggetto avente maggiore anzianità nella compagine sociale ovvero, in caso di pari anzianità di Socio, il soggetto che presenti minore anzianità anagrafica.
3. Se non diversamente stabilito, risultano eletti i Sindaci e i Proibiviri effettivi e quelli supplenti più votati con i necessari requisiti e, a parità di voti, i più anziani.

## **CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

### **Articolo 23 (Chiusura dei lavori)**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

### **Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)**

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori Assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25 (Modificazioni del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione Assembleare.
3. I Soci, pari ad almeno il due per cento della compagine sociale, possono depositare presso la sede Sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente Regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

### **Articolo 26 (Pubblicità del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.